

ORIGINALE



**COMUNE DI GALLIO**  
 PROVINCIA DI VICENZA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 73**

Sessione ordinaria - Seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 952 leg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi da oggi all'Albo Pretorio.

addi 5 DIC 1996

IL SEGRETARIO COMUNALE



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

a) La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, senza opposizioni o reclami, trasmessa in data 05.12.1996 alla C.R.C. - Sez. di VICENZA

dallo stesso assunta al n. 009873 in data 09.12.1996

controllata senza rilievi in termine, è DIVENUTA ESECUTIVA.

30 DIC 1996

IL SEGRETARIO COMUNALE

b) La presente deliberazione pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, non soggetta a controllo di legittimità, è DIVENUTA ESECUTIVA.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE

**O G G E T T O**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RI-FIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI.-**

L'anno millenovecentonovanta sei (1996) addi quindici del mese di novembre alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. 6064 in data 09/11/1996 tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti	Assenti	
	Giust.	Ing.
P		
P		
P		
P		
P		
P		
P		
P		
P		
-	a	
P		
-	a	

All'appello nominale risultano

- 1) Franco Bruno
- 2) Baù Remigio
- 3) Baù Emanuel
- 4) Sambugaro Sergio
- 5) Paccanaro Gastone
- 6) Stella Antonella
- 7) Pertile Antonio
- 8) Sambugaro Gianpietro
- 9) Sartori Antonio
- 10) Schivo Arone
- 11) Rossi Pino
- 12) Finco Luigi
- 13) Dalla Bona Giorgio

Partecipa alla seduta il Sig. Santeramo dott. Gioacchino Segretario Comunale.

Il Sig. Franco prof. Bruno nella sua qualità di Sindaco pro tempore assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto al N. 7 (sette) dell'ordine del giorno.

SOSPESA	ESECUTIVA
con ordinanza n. _____	con deliberazione lettera n. _____
del _____	del _____

## PROPOSTA

**PREMESSO** che il Comune di Gallio ha approvato: il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni con deliberazione consiliare n. 82 del 16.10.1995., esecutiva, Co.Re.Co n.5726 del 02.11.1995; le categorie tassabili RR.SS.UU. con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 28.12.1995; le tariffe RSU anno 1996 con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 12.01.1996;

**VISTO** l'art. 62 comma 3° del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** l'art. 15 comma 4° del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel quale sono elencati i locali e le aree tassabili con superficie ridotta (vedi allegato n. 1), con esclusione dei locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, locali ed aree nei quali risulta difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si determina una detassazione, con percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**VISTO** l'art. 66 comma 3° del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni, la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di abitazioni con un unico occupante;

**CONSIDERATO** che nel Comune di Gallio le famiglie con n. 1 componente sono n. 203 e la superficie occupata risulta essere di circa mq. 17.009;

**TUTTO** ciò premesso:

### PROPONE

- 1) - di modificare ed integrare l'art. 15 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 16.10.1995 come da allegato n. 1 (con un presunto minor introito di L. 4.356.000=.);
- 2) - di inserire nel suindicato Regolamento l'art. 15 bis (allegato n. 2) (con un presunto minor introito di L. 3.742.000=.);
- 3) - di sostituire nel Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, all'art. 3 - comma 2° - secondo capoverso, la parola "riduzioni" con la parola "percentuali suddette"(allegato n. 3);
- 4) - di inviare la presente deliberazione, divenuta esecutiva, alla Direzione Centrale per la fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

Gallio, li 8.11.1996

Parere Tecnico: Favorevole.

Parere: Copertura finanziaria e regolarità contabile. Favorevole..

Parere Legittimità: Favorevole..

Il Proponente  
Stella Roberta

*Roberta Stella*

Il Responsabile  
Stella Roberta

*Roberta Stella*

Il Ragioniere  
Caregnato Rag. Ferruccio

Il Segretario  
Santeramo Dr. Gioacchino



Allegato n. 2

**ART. 15 BIS**  
**TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO**

La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 20% nel caso di abitazioni con un unico occupante avente la residenza nel Comune di Gallio.

**ART. 1**

**ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI**

- 1. E' istituita nel Comune di GALLIO la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- 3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

**ART. 2**

**AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

- 1. Il Servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento previsto dall'articolo 59 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993.
- 2. La tassa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale individuate dal Regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria.
- 3. Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993.
- 4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40 per cento della tariffa ordinaria. L'utente dovrà al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta all'Ufficio Tributi del Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.  
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa è dovuta nelle misure stabilite dall'articolo 3 del presente Regolamento.

**ART. 3**

**PARTICOLARI MODALITA' PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN AREE NON SERVITE**

- 1. Nelle zone del territorio comunale in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini.
- 2. La tassa è dovuta a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa ordinaria:

**DISTANZA DAL CONTENITORE**

**PERCENTUALI DA APPLICARE**

Fino a 1000 metri

40%

oltre 1000 metri

30%

La distanza dal contenitore per applicare le percentuali suddette prevista dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

#### ART. 4

### SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla legge cui si fa rinvio.
2. In particolare la tassa è dovuta al Comune da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
3. Sono solidalmente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
4. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa si applica con le modalità previste dall'articolo 62, comma primo del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
6. Il Comune, ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi o per locali ed aree adibite a servizi per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento.
7. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali.

#### ART. 5

### LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali salve le esclusioni previste dalla legge e dall'articolo 6 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purchè predisposti all'uso salvo quanto previsto all'articolo 6 del presente Regolamento.

#### ART. 6

### LOCALI ED AREE INTASSABILI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:

- Interviene il consigliere Finco Luigi per far presente che ci possono essere anche altre categorie di attività per l'applicazione delle agevolazioni;
- Risponde l'assessore Sambugaro Sergio dicendo che allorquando si verificheranno le suesposte possibilità, sarà cura dell'Amministrazione adottare i conseguenti provvedimenti.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli, di regolarità tecnica, contabile e di legittimità;

CON voti unanimi favorevoli:

#### DELIBERA

- 1) - di modificare ed integrare l'art. 15 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 16.10.1995 come da allegato n. 1 (con un presunto minor introito di L. 4.356.000=.);
- 2) - di inserire nel suindicato Regolamento l'art. 15 bis (allegato n. 2) (con un presunto minor introito di L. 3.742.000=.);
- 3) - di sostituire nel Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, all'art. 3 - comma 2° - secondo capoverso, la parola "riduzioni" con la parola "percentuali suddette"(allegato n. 3);
- 4) - di inviare la presente deliberazione, divenuta esecutiva, alla Direzione Centrale per la fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.